

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 25/07/2006 n. 6404  
legge 109/94 Articoli 10, 4 - Codici 10.2, 4.2

Laddove venga chiarito che i requisiti erano in possesso della ditta prima della domanda di partecipazione alla gara, non sussistono gli estremi della falsa dichiarazione presupposto del provvedimento di annotazione e di irrogazione della sanzione. La mancata dimostrazione del loro possesso, infatti, nei termini previsti dall'art. 10, comma 1quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., può avere ripercussioni nel senso di giustificare l'esclusione dalla gara, ma non è idonea a sostenere l'annotazione nel casellario giudiziario, il cui presupposto è proprio l'aver reso false dichiarazioni.